

Cassazione civile sez. lav. sentenza 17 settembre 2024, n. 24952

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere
Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere
Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere
Dott. BUFFA Francesco - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15894 - 2022

proposto da:

Gi.An., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIACOMO
LISI;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e
difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LIDIA
CARCAVALLO,
GIUSEPPINA GIANNICO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1266/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE,
depositata il 10/12/2021 R.G.N. 1033/2020;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/04/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. STEFANO
VISONÀ, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'avvocato SERGIO PREDEN.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 10.12. 21 la Corte d'Appello di Lecce, in riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede del 15.6.20, ha rigettato la domanda della lavoratrice in epigrafe di pensione anticipata ex legge n. 214 del 2011.

2. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che la pensione anticipata richiede requisiti contributivi minimi effettivi e non consente accrediti figurativi per malattia o disoccupazione, perché i requisiti contributivi di 35 anni richiesti dalla precedente normativa sono rimasti invariati.

3. Avverso questa sentenza ricorre la lavoratrice per due motivi, cui resiste l'Inps con controricorso.

4. Il Procuratore generale ha concluso all'udienza per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell'articolo 24, commi 10 e 11, della legge n. 214 del 2011; il secondo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo ex numero 5 dell'articolo 360 c.p.c.

6. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.

7. Il sistema della prestazione pensionistica anticipata rispetto alla vecchiaia è cambiato all'esito della legge del 2011.

8. La riforma del 2011 (D.L. n. 201 del 2011 convertito con modifiche nella legge n. 214 del 2011), meglio nota come "riforma Monti - Fornero", completò la transizione della riforma del 1995 (legge n. 335 del 1995) in un periodo di aggravamento della crisi economico - finanziaria già in atto dai primi anni del 2000 (c.d. crisi dello spread). Il contenuto sostanziale del provvedimento è racchiuso nell'art. 24, il quale affronta il tema dell'unificazione dei trattamenti pensionistici dal punto di vista del calcolo della pensione e dell'innalzamento dell'età di accesso effettivo alla prestazione, innovando la disciplina della pensione di vecchiaia e mantenendo in vita, entro limiti assai più rigorosi, la pensione di anzianità, che da quel momento ha assunto la denominazione di "pensione anticipata".

9. La legge del 2011 ha dunque introdotto una nuova prestazione, con criteri distinti rispetto a quelli pregressi che erano stabiliti per la pensione di anzianità. La legge invero disciplina le prestazioni pensionistiche a decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data.

10. All'esito della riforma, dunque, il vecchio requisito dei 35 anni non opera più nel nuovo sistema: la sentenza impugnata, che invoca l'applicabilità del vecchio regime normativo dei 35 anni di contribuzione, è dunque errata in diritto e deve essere cassata.

11. Nel nuovo sistema normativo, i requisiti della prestazione della pensione anticipata sono dettati dai commi 10 ed 11 sopra richiamati: il comma 10 prevede che l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012.

12. Il comma 11 prevede che "fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1 gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile...".

13. Il co. 11, in particolare, interessa quei pensionati per i quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1 gennaio 1996, in altri termini coloro per i quali il trattamento pensionistico ricade integralmente sotto il calcolo contributivo, essendo andata a pieno regime la riforma di cui alla legge n. 335 del 1995: anche per tali assicurati, alla cessazione del rapporto, è consentita la possibilità di vedersi riconoscere la pensione anticipata con i presupposti sopra descritti, ma - e qui subentra una differenza sostanziale rispetto all'ipotesi di cui al comma 10 - in questo caso rientra in gioco l'età anagrafica (63 anni), purché, però, l'interessato o l'interessata possano far valere un'anzianità assicurativa di almeno venti anni di "contribuzione effettiva".

14. Questa Corte - che in precedenza, con sentenza n. 30265 del 2022 ha optato per una lettura restrittiva delle norme, sul presupposto di una finalità disincentivante del pensionamento anticipato perseguita dalla riforma - rileva tuttavia che l'esclusione della contribuzione figurativa dall'ambito di applicazione del co. 10 (come invocata dall'INPS) avrebbe scarsa giustificazione e porterebbe alla sostanziale disapplicazione della fattispecie, atteso l'ampiezza della contribuzione (ben 42 anni) richiesta per beneficiare della prestazione.

15. Peraltro, sulla base del criterio letterale dell'interpretazione delle norme in discorso la domanda di pensione anticipata della lavoratrice, sulla base del computo in via aggiuntiva della contribuzione figurativa maturata, risulta fondata, in quanto solo nel comma 11 si richiede l'effettività della contribuzione, mentre nel comma 10 nulla si dice.

16. Invero, nel nuovo sistema normativo che segna il passaggio dalla pensione di anzianità alla pensione anticipata, il comma 10, a differenza del comma 11, non fa riferimento all'effettività della contribuzione (né richiama il regime contributivo successivo al 1996), ma si limita a richiamare la contribuzione utile; per converso, nel comma 11 si dà rilievo alla contribuzione effettiva (per 20 anni) in collegamento con l'età.

17. Può dunque affermarsi che, nel sistema di cui all'art. 24, co. 10, della legge n. 214 del 2011, che prevede l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al co. 11 (che consente l'accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva.

18. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al richiamato principio, deve essere cassata e la causa va rinviata alla stessa Corte d'Appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione.

Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2024.

Depositata in Cancelleria il 17 settembre 2024.